



Milano, 15 maggio 2009

Ns. Rif.: 98/09/BP

Spettabile
BANCA D'ITALIA
Servizio Normativa e Politiche di
Vigilanza
Divisione Normativa Primaria
Via Milano, 53
00187 ROMA

Oggetto: Osservazioni al documento della Banca d'Italia su "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari - Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti"

L'Associazione ha esaminato il documento per la consultazione in materia di "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari - Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti", pubblicato da codesta Banca sul proprio sito internet.

La Commissione, che ha esaminato la disciplina che Banca d'Italia intende adottare in sostituzione di quella emanata nel 2003, ha evidenziato le medesime tematiche già proposte in sede di prima rapida analisi dall'Associazione, nei giorni immediatamente successivi all'incontro di presentazione che si è tenuto presso i Vostri uffici in data 17 febbraio u.s. (vd. Ns. Rif. 32/09/BP del 25 febbraio 2009)

Ci preme qui riproporre alcune considerazioni.

Al fine di prevedere diversi gradi di tutela della clientela in relazione alla tipologia di prodotto/cliente, le nuove disposizioni introducono adempimenti diversi e più stringenti per consumatori e clientela al dettaglio.

L'obiettivo del rafforzamento della tutela dei clienti deve però contemperarsi con l'esigenza di razionalizzazione degli adempimenti in capo agli intermediari (semplificazione), in ottica anche di contenimento dell'impatto in termini di costi e complessità dei processi gestionali. Il principio di proporzionalità deve quindi essere riferito, oltre che al livello di "maturità" del cliente, anche alla tipologia/volume di attività e livello dimensionale degli intermediari finanziari.

Date le premesse, l'Associazione ha già espresso la propria preoccupazione in relazione all'impatto che può avere sul settore del factoring la suddivisione della clientela tra cliente e clientela al dettaglio, che comprende anche le PMI (imprese con fatturato annuo inferiore a 5 milioni di euro).

Le operazioni di factoring, com'è noto, sono infatti principalmente poste in essere da intermediari finanziari specializzati ex art. 107 e quasi esclusivamente rivolte alle imprese.

Per la particolarità dell'operazione e l'elevato grado di personalizzazione intrinseco, la clientela factoring presenta già un concreto livello di alfabetizzazione finanziaria e di competenza, anche con riferimento alle PMI.

La predisposizione di informative più semplificate, caratterizzate da un linguaggio meno tecnico, evitando l'utilizzo di clausole contrattuali particolarmente complesse e intrinsecamente poco trasparenti (pag. 17) e redigendo particolari comunicazioni periodiche (pag. 20) previste per la clientela al dettaglio rischia di tradursi essenzialmente in complessità gestionali per l'intermediario finanziario (aggravio di adempimenti e oneri e una significativa complicazione operativa e gestionale).

Se da un lato si condivide la scelta di Banca d'Italia di mantenere una definizione di Piccola e Media Impresa coerente con la definizione fornita dalle disposizioni di vigilanza prudenziale, dall'altro si auspica che per determinate tipologie di operazioni caratterizzate da elevata specializzazione possa evitarsi la diversificazione dei trattamenti da cliente a cliente.

Preme segnalare a codesta Banca che, in ordine alle modifiche proposte in materia di documenti informativi, l'Associazione supporterà gli Associati nella revisione dei citati documenti avendo riguardo alle indicazioni redazionali, espositive e lessicali fornite dalla disciplina, favorendo in questo modo l'obiettivo della maggiore comparabilità delle informazioni rese dagli intermediari del settore; si esprime la consueta disponibilità alla condivisione e al confronto con codesta Banca.

In relazione ai documenti concernenti i "Principali diritti del cliente" e "Guide", l'Associazione ritiene condivisibile l'impostazione proposta da Banca d'Italia. Con particolare riferimento alla Guida inerente l'accesso ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie, si auspica che sarà la stessa Banca d'Italia a fornire, come per i conti correnti e i mutui, un prototipo poi personalizzabile a cura degli intermediari finanziari.

La nota 1 di pag. 28 della sezione V.2.2 "Tecniche di comunicazione a distanza – Informativa precontrattuale", prevede di rendere i fogli informativi che si trovano sul sito internet scaricabili in formato elaborabile. Si chiede di esprimere più chiaramente il significato di tale previsione, dovendosi anche assicurare che le informazioni ivi contenute non siano modificabili dal cliente.

In relazione all' "Indicatore sintetico di costo", seppure introdotto il riferimento alla clientela al dettaglio, si chiede di confermare l'esclusione del factoring dall'elenco delle operazioni per le quali è previsto l'obbligo di riportare tale informazione nei fogli informativi e nei documenti di sintesi.

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, porgiamo cordiali saluti.

ASSIFACT

